

**ANALISI DEI RESIDUI ATTIVI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE AFFIDATE IN RISCOSSIONE
A GEMA SPA**

INDICE

<i>LA VERIFICA DEI RESIDUI DERIVANTI DALLA GESTIONE 2016.....</i>	<i>2</i>
<i>L'OGGETTO DELL'INDAGINE.....</i>	<i>4</i>
<i>I DATI DEL RENDICONTO ESERCIZIO 2015 E DI GEMA Spa (Restanza al 4 aprile 2011)</i>	<i>6</i>
<i>CREDITI INSINUATI IN PROCEDURE CONCORDATARIE</i>	<i>7</i>
<i>PARTITE ISCRITTE A RUOLO, INTERESSATE DA COMUNICAZIONI D'INESIGIBILITA'.....</i>	<i>9</i>
<i>RESIDUI ATTIVI DA ELIMINARE PERCHE' RELATIVI A PARTITE DI RUOLO PRESCRITTE</i>	<i>10</i>
<i>PARTITE ISCRITTE A RUOLO PER ENTRATE ICI E TARSU E PER ALTRE ENTRATE DELL'ENTE</i>	<i>12</i>

LA VERIFICA DEI RESIDUI DERIVANTI DALLA GESTIONE 2016

Il riaccertamento ordinario, operazione propedeutica alla predisposizione del conto del bilancio, consiste nella verifica dei residui attivi e passivi e delle relative ragioni giuridiche che ne giustificano il mantenimento in bilancio, in tutto od in parte, e la loro corretta imputazione secondo le modalità esplicitate dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e nel paragrafo 9.1 dell'allegato 4.2 dello stesso Decreto.

A partire dall'anno 2016, tutte le amministrazioni, e dunque non solo quelle che negli anni passati hanno partecipato alla sperimentazione, devono aver approvato il bilancio secondo i nuovi principi della contabilità finanziaria potenziata.

In occasione dell'approvazione del conto consuntivo 2016, entro il 30 aprile 2017, le amministrazioni locali devono effettuare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, verificando, analiticamente per ciascuna voce e importo, le relative scadenze e la ragione del mantenimento, rinvenibile esclusivamente nell'esigibilità dell'obbligazione che, giuridicamente perfezionata, non sia stata ancora riscossa.

L'unico criterio, dunque, da considerare per poter mantenere in bilancio un residuo attivo è l'esigibilità, almeno fino a prova contraria dichiarata da un terzo qualificato, con la conseguenza che possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate come esigibili nell'esercizio di riferimento, e materialmente non ancora incassate, a condizione che ne sussistano tutti i presupposti per considerare possibile l'incameramento.

Per ogni residuo, deve quindi procedersi con la relativa attività di verifica dell'effettiva, e non solo potenziale, esigibilità, alla luce dei principii della competenza finanziaria potenziata, di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, che individua, per ogni entrata e per ogni spesa, la scadenza, determinandone conseguentemente anche la relativa imputazione in bilancio.

Un residuo non esigibile al 31/12/2016 deve quindi essere immediatamente cancellato e reimputato all'anno in cui diverrà esigibile. La reimputazione contabile consente l'iscrizione dei residui non scaduti alla fine dell'anno all'esercizio in cui presumibilmente scadranno, incrementando le previsioni di tale esercizio dell'importo pari al residuo reimputato.

Ciò posto, è necessario distinguere tra le diverse tipologie di residui che possono presentarsi all'attenzione dell'interprete, perché è la stessa legge a stabilire come qualificare e cosa fare in relazione a ciascuna tipologia di residuo.

E così è lo stesso legislatore a definire i residui attivi insussistenti o prescritti come quelli per indebitato o per erroneo accertamento o per l'avvenuta legale estinzione; sono quelli che devono essere definitivamente eliminati dal conto del bilancio a seguito di analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale o delle ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi di tali situazioni, secondo quanto indicato nella definizione contenuta nel paragrafo 9.1 dell'allegato 4.2 citato.

I residui attivi inesigibili devono, anch'essi, essere eliminati definitivamente dal conto del bilancio, e ciò in quanto, pur essendo assistiti da un'obbligazione giuridica, l'esecuzione del relativo titolo di credito non porta al soddisfacimento dell'obbligazione (come nel caso di crediti nei confronti di accertati incapienti, soggetti estinti ed altro).

I residui attivi di dubbia e difficile esazione sono quelli per i quali, sussistendo fondate ed obiettive ragioni circa la difficile realizzazione del credito, si deve procedere dapprima accantonando al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) la quota corrispondente al credito di dubbia e difficile esazione e, successivamente, decorsi tre anni dalla data di scadenza, deve quindi effettuarsi lo stralcio del credito e della corrispondente somma dall'FCDE con inserimento negli elenchi allegati al rendiconto. In relazione a tali crediti, il principio contabile di cui al paragrafo 9.1 citato stabilisce: *"Considerato che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute, con riferimento a tali crediti è necessario attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive"*. Le azioni di recupero per tali tipologie di residui intanto potranno essere avviate in quanto siano state compiute specifiche attività di valutazione, e ciò anche allo scopo di evitare ulteriori costi di riscossione che, al pari della sorte capitale, non possono essere recuperati.

Infine, per i residui attivi non scaduti e verificati come esigibili, si deve procedere con la loro cancellazione e la successiva reimputazione all'esercizio finanziario di competenza, essendo qualificati come esigibili.

Vi sono poi i residui attivi non correttamente classificati in bilancio, per i quali si opera una contestuale rettifica in aumento e in diminuzione, se la riclassificazione avviene nell'ambito dello stesso titolo e se il totale dei titoli per residuo di bilancio non risulti variato. Se, invece, il residuo attivo deve essere allocato in titolo di entrata diverso da quello inizialmente attribuito, si opera una rettifica in aumento ed una corrispondente riduzione e non un accertamento di nuovi crediti in competenza dell'esercizio.

Per riconoscere, infine, un maggior importo di crediti (trattasi delle sopravvenienze attive) rispetto all'ammontare dei residui attivi contabilizzati, occorre procedere con l'immediato accertamento ed impegno di nuovi crediti o nuovi debiti, imputati contabilmente alla competenza dell'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili.

Come può rilevarsi da quanto descritto sinora, il riaccertamento ordinario dei residui è attività complessa e delicata, che richiede competenze specifiche sia in termini di principi di bilancio che di gestione delle entrate.

Non è soltanto un'indagine relativa al residuo (attività che di per sé già può ritenersi particolarmente complessa), ma comporta anche un'ulteriore verifica di ciò che è al di fuori delle voci e dei dati di bilancio, perché gli elementi di valutazione sono altrove, nel riscontro della validità degli atti notificati e della capacità patrimoniale del soggetto debitore, nella ricerca e nella verifica dei negozi giuridici stipulati dal soggetto debitore, costituenti espressione e indice di capacità contributiva, nonché nell'analisi dei termini di legge stabiliti per il compimento della sequenza procedimentale degli atti.

Ciò considerato, si comprende dunque in quali termini l'attività di verifica dei residui attivi relativi ai crediti dell'Ente comunale non ancora incamerati richieda il compimento di attività ulteriori di ricerca e valutazione di atti giuridici e di componenti patrimoniali, che giustificano, secondo i parametri di legge, il mantenimento o meno del residuo attivo e la sua qualificazione secondo le tipologie più sopra riportate, come declinate nel paragrafo 9.1 dell'allegato 4.2 al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Sulla scorta della valutazione effettuata tenuto conto di elementi oggettivi può dunque concludersi valutando il residuo attivo come credito di probabile realizzazione (e ciò in quanto sia stato già individuato sia il soggetto che il “bene” aggredibile con la procedura esecutiva) ovvero come credito di difficile esazione, perché, pur positivamente valutate sia l’esistenza che l’efficacia, il credito non è probabilmente realizzabile per mancanza di capacità patrimoniale o contributiva del soggetto passivo, con l’effetto di trasformare la valutazione del credito da “di difficile esazione” a “credito inesigibile”. In quest’ultima ipotesi in particolare, l’analisi del residuo consente almeno di evitare di dover sostenere – inutilmente – ulteriori costi di procedura di esecuzione.

L’OGGETTO DELL’INDAGINE

La presente relazione, partendo dalla considerazione dei residui attivi riaccertati nell’ultimo rendiconto di gestione, esercizio 2015, riguarda esclusivamente l’analisi di una parte, specificamente quelli rivenienti dalla gestione delle entrate –negli anni passati - affidate in riscossione alla GEMA Spa.

A partire dal 1999, con l’entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione di cui al d.lgs. 112/99, con cui sono stati costituiti i nuovi ambiti di riscossione gestiti da concessionari “provinciali”, il Comune di Manfredonia, secondo disposizione di legge, ha dovuto affidare alla GEMA SPA, concessionario per l’ambito di Foggia, le attività di riscossione spontanea a coattiva delle proprie entrate.

Nel mese di settembre del 2006, per effetto della nuova riforma del sistema della riscossione di cui al Decreto Legge 203/2005, convertito con modifiche dalla Legge n. 248/2005, con la cessione del ramo d’azienda afferente alla riscossione dei tributi della G.E.M.A. S.p.A., è stata costituita la “nuova” GEMA Spa, che ha proseguito l’attività di riscossione - non più come agente per ambito di concessione stabilito dalla legge, ma - come Concessionario della riscossione degli Enti locali, autorizzato dal Ministero delle Finanze, iscritto all’apposito Albo tenuto dallo stesso Ministero.

Detto rapporto concessorio è proseguito sino al 2007, anno in cui la società Gestione Tributi spa, partecipata dal Comune con quota maggioritaria, ha iniziato l’attività. L’ente comunale, infatti, a fronte della prosecuzione dell’affidamento alla GEMA spa, ha optato per la costituzione della Gestione Tributi Spa, con socio di minoranza privato che apportasse le dovute conoscenze, necessarie per poter proseguire l’attività di riscossione (e in aggiunta di accertamento tributario) delle entrate dell’Ente.

Anche dopo l’avvio dell’attività di Gestione Tributi, la GEMA spa – secondo le regole proprie del mandato - ha proseguito l’attività di riscossione delle partite che gli erano precedentemente state affidate in riscossione, come rilevabile dalla documentazione informatica trasmessa dall’ex Concessionario al Comune di Manfredonia, aggiornata al 4.4.2011.

I dati informatici di GEMA, in possesso dell’Ente, (denominati “**restanza**”), riguardano dunque tutti i crediti di competenza del Comune e lo stato della riscossione effettuata sino a quella data.

Sono note le vicende, anche penali, che a partire dagli anni 2012-2013 hanno interessato la GEMA spa, dapprima posta in liquidazione e poi dichiarata fallita con sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia. Proprio per tale ragione, il Comune, a massima tutela dei propri

crediti precedentemente affidati alla GEMA spa, ha correttamente presentato al Giudice Delegato per la procedura Fallimentare (recante il numero R.F. 13/2013) la domanda di restituzione di tutta la documentazione in possesso della Procedura e afferente a crediti di competenza dell'Ente.

Ai fini dell'analisi dei residui oggetto della presentazione, è possibile prescindere dall'esito dell'azione revocatoria avviata (tenuto altresì conto che la verifica delle domande di restituzione presentate dagli enti impositori, secondo quanto comunicato dalla Curatela del Fallimento Gema spa, proseguirà nel corso di tutto il 2017 e, dunque, non in tempo utile per gli adempimenti di bilancio dell'Ente comunale).

L'utilizzo dei dati di GEMA spa, in possesso dell'Ente, vede il suo fondamento nella più recente evoluzione normativa in materia di efficacia e validità delle banche dati informatiche. Infatti, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 15 della Legge 59/1997, i documenti formati dalla Pubblica Amministrazione o da privati con strumenti informatici – come ad esempio i dati del concessionario della riscossione - sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. La relativa disciplina tecnica di attuazione (dapprima il D.P.R. 513/97, *“Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici ai norma dell'art. 15, comma 2, della Legge 59/97”*, poi il D.P.R. 445/2000, e, da ultimo, il D.Lgs. 82/2005, denominato anche C.A.D. o Codice dell'Amministrazione Digitale) sancisce il principio secondo cui il documento informatico, estratto da una banca dati informatica, ha rilevanza giuridica finanche in giudizio, qualora corrisponda a requisiti di qualità, sicurezza, integrità e immutabilità (cfr art. 20 del D.Lgs 82/2005).

Partendo quindi dai dati di GEMA, in possesso dell'Ente, è possibile porre in essere l'attività di analisi dei residui attivi da intendere come analisi delle singole partite di ruolo, al fine di verificare, per ciascuna, le ragioni giuridiche specifiche che ne giustificano il mantenimento negli atti contabili dell'Ente Comunale.

La valutazione dei residui attivi oggetto di riaccertamento rientra tra le attività di esclusiva competenza del Servizio Finanziario dell'Ente locale, che deve provvedervi secondo parametri, di fatto e di diritto, obiettivi e verificabili. In vero, l'analisi dei dati di bilancio è innanzitutto analisi della validità del titolo giuridico, della tempestiva e regolare notifica degli atti, iniziali, successivi, nonché di quelli interruttivi della prescrizione; parimenti, è analisi della capacità patrimoniale del soggetto debitore ex art. 2940 c.c., della sussistenza di condizioni per l'azione esecutiva sui beni mobili e immobili, della verifica della fondatezza di ragioni di credito del debitore nei confronti di terzi cui poter notificare il pignoramento e di tutto ciò che attiene alla effettiva realizzazione del credito dell'Ente.

Di tutte queste attività, di queste valutazioni, di questa attività di ricerca, dei relativi risultati, che consentirebbero la realizzazione del credito dell'Ente, vi è evidenza nei dati e nella documentazione che vengono trasmesse in uno alla presente, con cui si dà conto della valutazione delle condizioni di esigibilità dei residui attivi, e della relativa valutazione in base ad elementi oggettivi.

L'indagine sul residuo attivo, infatti, non è stata compiuta soltanto in termini nominali ovvero di elaborazione informatica dei dati ma ha coinvolto e si è estesa anche a quegli elementi patrimoniali e a quei negozi giuridici – se rinvenuti validi ed esistenti - che possono giustificare il mantenimento del credito, nel rispetto – tuttavia – come sarà indicato di seguito,

del compimento di atti interruttivi della prescrizione da notificare tempestivamente, a salvezza dei residui a pieno titolo esigibili.

Tra le questioni preliminari che sono state affrontate nell'analisi dei residui, vi è stata quella relativa alla valutazione del dies a quo, vale a dire del termine iniziale a partire dal quale poter valutare il credito dell'ex gestione GEMA non ancora prescritto.

In linea di principio, sono stati considerati ancora esigibili perché non caduti in prescrizione quei crediti per i quali non è decorso il decennio a partire dalla notifica della cartella/ingiunzione da parte dell'ex concessionario (in tal senso, cfr. per tutte, tra le recenti, Cassazione Civile, sent. N. 13418/2016 e N. 23044/2016). Né vi sono motivazioni giuridiche che possano escludere dalla possibile valutazione positiva relativa alla realizzazione di crediti affidati in riscossione alla GEMA Spa, per i quali l'ex concessionario, in esecuzione del mandato affidatogli, ha posto in essere tutti gli atti previsti dalla legge, a partire dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910 e fino agli atti interruttivi della prescrizione, necessari al mantenimento dell'esecutività del credito, come ad esempio gli atti esecutivi (fermo, ipoteca), comunque notificati al debitore entro i termini, come si evince dalle informazioni contenute nel file restanza di dettaglio di GEMA, in possesso dell'Ente.

I DATI DEL RENDICONTO ESERCIZIO 2015 E DI GEMA Spa (Restanza al 4 aprile 2011)

I dati del rendiconto di gestione esercizio 2015, relativi ai residui attivi rivenienti dalla gestione delle entrate -negli anni passati - affidate in riscossione alla GEMA Spa sono riepilogati nella tabella sottostante:

ANNO	ENTRATA	TIPOLOGIA	IMPORTO
2008	TARSU	LOTTA ALL'EVASIONE	263.756,61
2008	ICI	RECUPERO ICI EVASA	1.028.856,30
2009	ICI	RECUPERO ICI EVASA	2.238.353,94
TOTALE			3.530.966,85

I dati informatici della "restanza" GEMA, alla data del 4.4.2011, in possesso dell'Ente, sono costituiti da due distinti tipi di files:

- un file contenente la "restanza" riepilogo generale;
- un gruppo di quasi cento file, costituente la "restanza" di dettaglio, ciascun file relativo a ogni singolo ruolo, tutti confluiti in unico file, completo di ogni informazione sulle attività di riscossione.

È stato rilevato che gli importi indicati nel file "restanza" riepilogo generale e gli importi contenuti nel file di dettaglio sono differenti, non solo considerando che il file di dettaglio contiene anche i carichi coattivi della Polizia Locale (codice Ente F/1), mentre il file "restanza" riepilogo generale si riferisce ai soli carichi coattivi dell'Ufficio Tributi (codice Ente A/1).

Dovendosi procedere con l'analisi dei singoli residui attivi, e dunque con i dati disaggregati, l'attività di valutazione è stata compiuta utilizzando il file di dettaglio della "restanza", riportante per ciascuna singola partita di ruolo ogni elemento necessario di valutazione (soggetto debitore, codice fiscale, atti notificati e data di notifica atti, codice tributo, codice anno, procedure concorsuali ed altro).

Si riporta di seguito la schermata del file "restanza" riepilogo generale:

Ente 3364/A1 - CARICHI COATTIVI														
Ruoli_Lis te	Carichi al 04/04/2011	Riscosso al 04/04/2011		Discaricato al 04/04/2011	Dettaglio Residuo									
Anno Lista_Ruolo	Totale Imposta	Totale Imposta	% su carico netto (differenza col. 1 3-6)	Totale Imposta	% su carico totale imposta (col. 1)	Totale Imposta Residua al 04/04/2011	% su carico totale imposta (col. 1)	In Comun. Finale al 04/04/2011	In Sospensione al 04/04/2011	In Maggior Rateazione al 04/04/2011	Residuo Contrib. Falliti al 04/04/2011	Residuo Contrib. Deceduti al 04/04/2011	Residuo Con Verbale al 04/04/2011	Residuo in Procedura al 04/04/2011
(8)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2000	€ 119.868,27	€ 54.281,99	49,65%	€ 10.546,15	8,80%	€ 55.511,84	46,31%	€ 9.592,25	€ 0,00	€ 1.256,57	€ 1.701,25	€ 17.011,95	€ 25.949,82	€ 25.949,82
2001	€ 2.626.457,42	€ 1.049.647,53	72,96%	€ 681.234,31	25,94%	€ 902.474,35	34,36%	€ 193.493,51	€ 506.501,78	€ 1.868,73	€ 13.469,07	€ 26.967,72	€ 77.399,27	€ 82.774,27
2002	€ 567.827,75	€ 260.392,33	67,76%	€ 30.370,31	5,35%	€ 277.964,75	48,95%	€ 39.700,99	€ 153.178,00	€ 517,72	€ 6.632,38	€ 5.270,52	€ 42.965,24	€ 29.699,90
2003	€ 2.951.124,98	€ 899.464,67	45,54%	€ 828.634,43	28,08%	€ 1.228.035,94	41,61%	€ 154.041,47	€ 147.358,55	€ 18.030,51	€ 232.820,50	€ 42.634,32	€ 330.848,03	€ 302.303,96
2004	€ 1.595.734,61	€ 623.021,69	62,70%	€ 468.037,40	29,33%	€ 506.209,89	31,72%	€ 108.039,07	€ 134.016,68	€ 1.351,42	€ 19.443,43	€ 13.931,32	€ 151.143,76	€ 78.284,21
2005	€ 1.183.808,66	€ 541.058,64	56,94%	€ 193.019,81	16,30%	€ 451.960,70	38,18%	€ 80.503,25	€ 40.553,46	€ 410,01	€ 53.579,14	€ 17.013,78	€ 114.977,36	€ 144.923,70
2006	€ 1.217.529,15	€ 477.110,73	57,07%	€ 355.900,87	29,23%	€ 387.117,52	31,80%	€ 61.130,94	€ 25.624,41	€ 5.810,09	€ 12.642,54	€ 8.189,22	€ 118.575,88	€ 155.144,44
2007	€ 485.530,65	€ 237.151,50	50,15%	€ 12.535,89	2,58%	€ 235.973,26	48,60%	€ 28.329,14	€ 100,32	€ 410,48	€ 14.640,53	€ 5.101,82	€ 72.443,26	€ 114.947,71
	€ 10.747.881,49	€ 4.142.129,08	57,85%	€ 2.580.279,17	24,01%	€ 4.045.247,65	37,64%	€ 674.830,62	€ 1.007.331,20	€ 28.398,96	€ 354.484,16	€ 120.809,95	€ 925.364,75	€ 934.028,01

Come già detto e come si avrà modo di rilevare, gli importi della "restanza" riepilogo generale sono risultati differenti da quelli della "restanza" contenuta nel singolo file di dettaglio, utilizzato per lo svolgimento dell'attività di valutazione dei residui, ad esito della quale sono stati individuati diversi gruppi o macroaree di crediti della gestione GEMA spa, riaggregati in base ad elementi univoci di valutazione corrispondenti alla tipologia di valutazione dei residui attivi delineata dal legislatore con il paragrafo 9.1 dell'allegato 4.2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

CREDITI INSINUATI IN PROCEDURE CONCORDUALI

Tra i residui più rilevanti, si segnalano quelli derivanti delle procedure esecutive nelle quali il Concessionario GEMA aveva insinuato i crediti del Comune di Manfredonia.

Si osserva che, trattandosi di procedure concorsuali incardinate prima della riforma della legge fallimentare del 2006, è più che probabile che le procedure siano ancora in corso.

Dall'analisi del file di dettaglio della "restanza", sono stati individuati residui attivi di tale tipologia per un importo complessivo di circa Euro 636.000,00.

Si osserva che, da un lato, si tratta di residui formalmente esistenti per l'avvenuta ammissione al passivo fallimentare – per effetto di ciò, non vi sono questioni riguardanti la prescrizione – e, dall'altro, proprio in considerazione della tipologia di credito, è necessario verificare lo stato di ciascuna procedura concorsuale, potendo il Comune procedere direttamente con la richiesta di pagamento a suo favore, per la quota di propria competenza, delle somme eventualmente distribuite, trattandosi di ditte fallite debentrici del Comune, i cui crediti sono stati insinuati dalla GEMA Spa.

Tuttavia, proprio considerando la tipologia di credito (da realizzare nell'ambito di procedure concorsuali, in cui la moneta è normalmente in misura percentuale del credito insinuato) e le difficoltà stesse di recuperare e proseguire vecchie procedure, appare prudentiale e corretto ritenere che:

- non più del 20% dell'importo delle procedure concorsuali possa essere conservato come residuo attivo da mantenere a tutti gli effetti, perché esigibile. Infatti, anche considerando che il credito ICI (formalmente di Euro 390.410,36) entra in regime di sospensione con la sentenza dichiarativa di fallimento, con obbligo di versamento dell'Imposta da parte del Curatore al momento dell'incasso delle somme derivanti dalla vendita dell'immobile, non può non considerarsi che le stesse somme incamerate potrebbero essere non in grado di soddisfare il debito d'imposta (perché la vendita è avvenuta solo in incanti successivi, con riduzione della base dell'offerta) e subiscono la decurtazione per le spese di procedura in prededuzione.

- il restante 80%, di dubbia realizzazione, appare corretto qualificarlo come residuo secondo la tipologia "crediti di dubbia e difficile esazione", con accantonamento nel fondo denominato FCDE della corrispondente somma.

PARTITE ISCRITTE A RUOLO CON PROCEDURE DI INSINUAZIONI NELLO STATO PASSIVO				
TIPOLOGIA ENTRATA	ANNO RUOLO	ANNO ENTRATA	NUMERO RUOLO	RESIDUO
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	2006	2006	03532	€ 19.028,03
	2003	2003	02228	€ 235.598,66
	2006	2006	01457	€ 4.469,30
	2004	2004	04807	€ 36.298,60
	2005	2005	02469	€ 49.208,36
	2003	2003	02193	€ 39,76
	2001	2001	05019	€ 14.546,88
	2001	2001	05021	€ 22.518,70
	2004	2004	02536	€ 8.600,20
	2005	2005	02752	€ 101,87
2004	2004	02600		
TOTALE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI				€ 390.410,36
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2003	2003	02921	
	2000	2000	01893	
	2000	2000	01892	€ 1.448,65
	2002	2002	02993	
TOTALE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				€ 1.448,65
INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA	2004	2004	02059	€ 3.048,19
	2006	2006	00001	€ 1.011,46
	2005	2005	04789	€ 694,18
	2005	2005	01334	€ 499,47
	2002	2002	03114	€ 576,36
	2001	2001	05104	
	2006	2006	01426	
	2007	2007	00001	
2002	2002	03098		
TOTALE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA				€ 5.829,66
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2001	2001	1054	€ 72.933,58
	2002	2002	00275	€ 23.079,24
	2003	2003	00230	€ 71.346,87
	2004	2004	00371	€ 12.722,31
	2005	2005	00522	€ 11.243,87
	2006	2006	00048	€ 10.642,46
	2007	2007	00002	€ 9.928,36
	2006	2006	01197	
	2001	2001	01055	
	2002	2002	01512	
	2002	2002	01542	€ 2.050,33
	2003	2003	01386	
	2001	2001	03574	€ 2.431,96
	2006	2006	00002	
	2006	2006	00649	
	2006	2006	00047	
	2003	2003	00213	
	2005	2005	01518	€ 13.213,44
	2003	2003	01385	
	2003	2003	01446	
	2002	2002	00274	
	2002	2002	01513	€ 1.659,90
	2002	2002	01514	
2003	2003	00402		
TOTALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				€ 231.252,32
IMPOSTA ARTI E PROFESSIONI	2000	2000	01374	€ 2.576,83
	2000	2000	00802	€ 4.497,53
	2000	2000	03047	
	2000	2000	00803	€ 464,08
	2000	2000	01375	€ 6,01
TOTALI ICIAP				€ 7.544,45
TOTALE GENERALE				€ 636.485,44

PARTITE ISCRITTE A RUOLO, INTERESSATE DA COMUNICAZIONI D'INESIGIBILITA'

L'ex Concessionario GEMA ha prodotto la comunicazione d'inesigibilità, secondo la disciplina contenuta nell'articolo 19 del D.Lgs. 112/99, per partite di ruoli dall'importo di oltre 386.000,00 Euro, come da prospetto che si riporta, elaborato sempre in considerazione del file di dettaglio della "restanza".

Trattasi, evidentemente, di partite di ruolo gestite dalla GEMA Spa prima dell'introduzione della L. 203/2005, che ha determinato l'uscita dello stesso ex concessionario dal mondo delle concessioni statali per effetto della mancata cessione del ramo d'azienda alla Equitalia Spa.

Sono le partite di ruolo più datate, per le quali l'inesigibilità dichiarata dall'ex concessionario GEMA è divenuta definitiva per effetto del decorso del termine di tre anni dalla comunicazione. Dai dati GEMA, in possesso dell'Ente, non risulterebbero essere state formulate richieste di ulteriori attività esecutive su tali quote.

Conseguentemente, i residui attivi riguardanti i carichi dei ruoli interessati dalle comunicazioni d'inesigibilità certificata dal concessionario devono essere eliminati, trattandosi di crediti riconosciuti assolutamente inesigibili, secondo la denominazione del paragrafo 9.1 dell'allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011.

PARTITE ISCRITTE A RUOLO INTERESSATE DA COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA'				
TIPOLOGIA ENTRATA	ANNO RUOLO	ANNO ENTRATA	NUMERO RUOLO	INESIGIBILE AL 100%
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	2003	2003	02228	€ 14.327,07
	2006	2006	01457	€ 426,28
	2004	2004	04807	€ 4.538,63
	2005	2005	02469	€ 6.446,10
	2001	2001	05019	€ 2.051,23
	2001	2001	05021	€ 7.948,55
	2004	2004	02536	€ 905,33
	2005	2005	02752	€ 579,62
TOTALE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI				€ 37.222,81
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2003	2003	02921	€ 2.798,20
	2000	2000	01892	€ 1.093,85
	2002	2002	02993	€ 46,27
TOTALE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				€ 3.938,32
INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA	2004	2004	02059	€ 22.913,78
	2006	2006	00001	€ 28.058,87
	2005	2005	04789	€ 22.152,62
	2005	2005	01334	€ 17.755,90
	2002	2002	03114	€ 16.299,62
	2001	2001	05104	€ 11.019,43
	2006	2006	01426	€ 3.259,84
	2007	2007	00001	€ 10.278,18
	2002	2002	03098	€ 3.763,65
TOTALE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA				€ 135.501,89
IMPOSTA ARTI E PROFESSIONI	2000	2000	01374	€ 1.783,21
	2000	2000	00802	€ 2.770,04
	2000	2000	03047	€ 3.027,86
TOTALE IMPOSTA ARTI E PROFESSIONI				€ 7.581,11
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2001	2001	1054	€ 24.083,50
	2002	2002	00275	€ 20.854,10
	2003	2003	00230	€ 36.643,47
	2004	2004	00371	€ 23.929,35
	2005	2005	00522	€ 25.048,07
	2006	2006	00048	€ 26.498,57
	2007	2007	00002	€ 24.677,62
	2006	2006	01197	€ 2.893,31
	2001	2001	01055	€ 688,96
	2002	2002	01512	€ 211,75
	2002	2002	01542	€ 169,92
	2001	2001	03574	€ 173,02
	2006	2006	00002	€ 811,66
	2003	2003	00213	€ 84,78
	2005	2005	01518	€ 4.943,22
	2003	2003	01446	€ 10.397,72
TOTALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				€ 202.109,02
TOTALE GENERALE				€ 386.353,15

RESIDUI ATTIVI DA ELIMINARE PERCHE' RELATIVI A PARTITE DI RUOLO PRESCRITTE

Secondo la definizione contenuta nel già richiamato paragrafo 9.1, i crediti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione per prescrizione devono essere eliminati dai residui attivi ma l'Ufficio responsabile deve indicare le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie. Dall'analisi del file di dettaglio della "restanza", sono stati considerati crediti insussistenti per avvenuta legale estinzione per prescrizione quelli per i quali sia stato riscontrato il decorso di oltre 10 anni dalla data di notifica dell'ultimo atto interruttivo notificato dall'ex concessionario.

In base a tale codifica, rientrano nell'alveo dei crediti prescritti oltre 2.444.000,00 Euro di partite iscritte a ruolo (delle quali, per circa Euro 164.000,00, relative a cartelle finanche mai notificate). Tra le ragioni che hanno determinato tale situazione sicuramente vi è la confusione determinatasi dall'avvio dell'attività di GEMA Spa come concessionario iscritto all'albo ex DM 289/2000 e dalla cessione del ramo d'azienda che ha generato la nuova società dopo l'entrata in funzione di Equitalia,

La presente analisi dei residui attivi corrisponde anche all'indicazione legislativa contenuta nel par. 9.1 dell'allegato 4/2, secondo cui si deve attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie; infatti, proprio in virtù della presente verifica dei residui attivi, come si ha modo di riportare più avanti, sarà possibile evitare che ulteriori residui attivi/crediti della gestione ex GEMA spa possano cadere in prescrizione.

Allo stato, nello schema che segue sono riportate le partite prescritte costituenti residui attivi da eliminare definitivamente, come stabilito dal legislatore, essendo decorsi oltre 10 anni dalla notifica da parte dell'ex concessionario dell'ultimo atto interruttivo, come riscontrato dal file di dettaglio della "restanza" di GEMA spa, in possesso dell'Ente.

PARTITE ISCRITTE A RUOLO PRESCRITTE					
TIPOLOGIA ENTRATA	ANNO RUOLO	ANNO ENTRATA	NUMERO RUOLO	PRESCRITTE INSUSSISTENTI	ASSENZA DI NOTIFICA
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	2006	2006	03532	€ 19.207,07	€ 151,62
	2003	2003	02228	€ 296.333,90	€ 2.632,68
	2006	2006	01457	€ 15.002,08	€ 834,82
	2004	2004	04807	€ 124.043,29	€ 21.006,54
	2005	2005	02469	€ 103.339,07	€ 8.941,77
	2003	2003	02193	€ 1.738,19	€ 1.592,83
	2001	2001	05019	€ 20.469,87	
	2001	2001	05021	€ 549.165,89	€ 62.262,58
	2004	2004	02536	€ 60.344,88	
	2005	2005	02752	€ 139,38	
	2004	2004	02600	€ 2.608,98	
TOTALE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI				€ 1.192.392,60	€ 97.422,84
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2003	2003	02921		
	2000	2000	01893		
	2000	2000	01892	€ 1.408,89	
	2002	2002	02993		
TOTALE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				€ 1.408,89	€ 0,00

PARTITE ISCRITTE A RUOLO PRESCRITTE					
TIPOLOGIA ENTRATA	ANNO RUOLO	ANNO ENTRATA	NUMERO RUOLO	PRESCRITTE INSUSSISTENTI	ASSENZA DI NOTIFICA
INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA	2004	2004	02059	€ 121.241,13	€ 232,55
	2006	2006	00001	€ 231.046,45	€ 8.568,14
	2005	2005	04789	€ 93.878,16	€ 130,16
	2005	2005	01334	€ 74.008,16	€ 62,59
	2002	2002	03114	€ 71.042,80	
	2001	2001	05104	€ 28.204,69	
	2006	2006	01426	€ 17.606,94	
	2007	2007	00001	€ 42.877,66	
	2002	2002	03098	€ 13.225,23	
TOTALE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA				€ 693.131,22	€ 8.993,44
IMPOSTA ARTI E PROFESSIONI	2000	2000	01374	€ 2.395,58	
	2000	2000	00802	€ 3.702,25	
	2000	2000	03047	€ 900,34	
	2000	2000	00803	€ 1.721,90	
	2000	2000	01375	€ 455,96	
TOTALE IMPOSTA ARTI E PROFESSIONI				€ 9.176,03	€ 0,00
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2001	2001	1054	€ 119.629,37	€ 5.175,96
	2002	2002	00275	€ 65.493,17	€ 3.567,82
	2003	2003	00230	€ 121.280,66	€ 4.159,24
	2004	2004	00371	€ 44.080,28	€ 8.549,78
	2005	2005	00522	€ 31.045,67	€ 9.393,87
	2006	2006	00048	€ 38.591,83	€ 21.699,57
	2007	2007	00002	€ 39,30	€ 39,30
	2006	2006	01197	€ 504,29	€ 504,29
	2001	2001	01055	€ 8.941,24	€ 4.335,49
	2002	2002	01512	€ 238,07	€ 186,95
	2002	2002	01542	€ 2.093,20	
	2003	2003	01386	€ 8,13	€ 8,13
	2001	2001	03574	€ 2.286,81	
	2006	2006	00002		
	2006	2006	00649	€ 27,13	€ 21,06
	2006	2006	00047		
	2003	2003	00213	€ 59,48	
	2005	2005	01518	€ 13.213,44	
	2003	2003	01385	€ 50,87	€ 29,67
	2003	2003	01446		
	2002	2002	00274		
2002	2002	01513	€ 1.659,90		
2002	2002	01514	€ 98.944,33		
2003	2003	00402			
TOTALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				€ 548.187,17	€ 57.671,13
TOTALE GENERALE				€ 2.444.295,91	€ 164.087,41

PARTITE ISCRITTE A RUOLO PER ENTRATE ICI E TARSU E PER ALTRE ENTRATE DELL'ENTE

Nelle tabelle che seguono sono riportati i crediti dell'importo complessivo di oltre Euro 4.650.000,00, comprensivi sia dei carichi dell'Ufficio tributi che della Polizia Locale (rispettivamente codice ente A1 e F1), desunti dal file di dettaglio della "restanza", per i quali deve procedersi con la conservazione dei residui attivi, ancorché inquadrati con distinte tipologie.

Detti crediti sono da mantenere tra i residui attivi perché il relativo titolo giuridico è valido, non è prescritto ed è quindi in linea di principio ancora realizzabile.

Tuttavia, tra gli stessi crediti deve farsi una distinzione proprio in considerazione delle ragioni e delle valutazioni, ripetutamente descritte, che presiedono all'analisi dei residui attivi e che conducono a considerarne una parte come residui di dubbia e difficile esazione (con corrispondente accantonamento nel FCDE) e, per la restante parte (per circa 950.000,00 Euro), residui attivi da mantenere, sussistendo fondate condizioni e ragioni di realizzazione del credito.

Allo scopo di evitare che tali partite di ruolo cadano in prescrizione, sarebbe opportuno procedere celermente con la notifica di un atto formale di richiesta di pagamento con contestuale interruzione del termine di prescrizione, da effettuarsi per tutti i crediti riportati nel prospetto, anche per quelli di più difficile realizzazione, se relativi all'ICI e alla TARSU (e ciò in ragione della natura del credito tributario inerente ad un bene immobile e all'esistenza del vincolo di solidarietà per il pagamento del debito tributario).

La rappresentazione di seguito riportata dà per l'appunto conto della distinzione tra crediti da mantenere perché esigibili e fondatamente realizzabili e crediti da mantenere anche se di dubbia e difficile esazione (per incapacità del patrimonio del debitore, non aggredibile):

PARTITE ISCRITTE A RUOLO PER ENTRATE UGUALI A ICI E TARSU						
TIPOLOGIA ENTRATA	ANNO RUOLO	NUMERO RUOLO	ANNO ENTRATA	RESIDUO	INSUSSISTENTE	SUSSISTENTE
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	2006	03532	2006	€ 27.870,77	€ 27.627,55	€ 243,22
	2003	02228	2003	€ 782.851,16	€ 541.189,80	€ 241.661,36
	2006	01457	2006	€ 30.729,54	€ 27.368,85	€ 3.360,69
	2004	04807	2004	€ 244.548,87	€ 144.528,82	€ 100.020,05
	2005	02469	2005	€ 207.663,81	€ 182.495,05	€ 25.168,76
	2003	02193	2003	€ 6.061,05	€ 5.684,42	€ 376,63
	2001	05019	2001	€ 40.628,33	€ 31.123,53	€ 9.504,80
	2001	05021	2001	€ 623.885,72	€ 592.840,07	€ 31.045,65
	2004	02536	2004	€ 87.795,24	€ 84.580,18	€ 3.215,06
	2005	02752	2005	€ 2.291,63	€ 1.418,64	€ 872,99
	2004	02600	2004	€ 2.608,98	€ 2.608,98	
TOTALE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI				€ 2.056.935,10	€ 1.641.465,89	€ 415.469,21
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2001	1054	2001	€ 210.639,99	€ 168.252,12	€ 42.387,87
	2002	00275	2002	€ 169.577,09	€ 121.821,41	€ 47.755,68
	2003	00230	2003	€ 308.609,84	€ 243.938,74	€ 64.671,10
	2004	00371	2004	€ 159.869,80	€ 124.835,92	€ 35.033,88
	2005	00522	2005	€ 207.597,91	€ 149.025,74	€ 58.572,17
	2006	00048	2006	€ 223.034,54	€ 167.631,17	€ 55.403,37
	2007	00002	2007	€ 229.114,70	€ 158.163,19	€ 70.951,51
	2006	01197	2006	€ 44.621,33	€ 30.546,25	€ 14.075,08
	2001	01055	2001	€ 15.733,96	€ 15.183,94	€ 550,02
	2002	01512	2002	€ 1.434,03	€ 762,63	€ 671,40
	2002	01542	2002	€ 4.248,16	€ 3.890,06	€ 358,10
	2003	01386	2003	€ 281,95	€ 250,15	€ 31,80
	2001	03574	2001	€ 3.437,86	€ 2.911,58	€ 526,28
	2006	00002	2006	€ 28.479,34	€ 19.255,88	€ 9.223,46
	2006	00649	2006	€ 15.791,89	€ 1.495,96	€ 14.295,93
	2006	00047	2006	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01
	2003	00213	2003	€ 201,40	€ 201,40	€ 0,00
	2005	01518	2005	€ 28.797,16	€ 19.347,88	€ 9.449,28
	2003	01385	2003	€ 220,45	€ 220,45	€ 0,00
	2003	01446	2003	€ 10.397,72	€ 9.761,36	€ 636,36
	2002	00274	2002	€ 159,07	€ 159,07	€ 0,00
	2002	01513	2002	€ 1.659,90	€ 1.659,90	€ 0,00
	2002	01514	2002	€ 98.944,33	€ 98.944,33	€ 0,00
2003	00402	2003	€ 81.223,72	€ 0,00	€ 81.223,72	
TOTALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				€ 1.844.076,15	€ 1.338.259,13	€ 505.817,02
TOTALE GENERALE				€ 3.901.011,25	€ 2.979.725,02	€ 921.286,23

PARTITE ISCRITTE A RUOLO PER ENTRATE DIVERSE DA ICI E TARSU							
TIPOLOGIA DI ENTRATA	ANNO RUOLO	NUMERO RUOLO	ANNO ENTRATA	RESIDUO	NON SUSSISTENTE PER REDDITO	NON SUSSISTENTE PER DECESSO	SUSSISTENTE
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	2003	02921	2003	€ 3.296,99	€ 2.668,33		€ 628,66
	2000	01893	2000	€ 1.557,65	€ 1.557,65		
	2000	01892	2000	€ 11.271,89	€ 9.657,72	€ 39,76	€ 1.614,17
	2002	02993	2002	€ 746,34	€ 386,70		€ 359,64
TOTALE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'				€ 16.872,87	€ 14.270,40	€ 39,76	€ 2.602,47
IMPOSTA COMUNALE ESERCIZIO IMPRESE ARTI PROFESSIONALI	2000	01374	2000	€ 12.079,34	€ 10.217,31	€ 148,87	€ 1.862,03
	2000	00802	2000	€ 16.203,28	€ 11.910,04	€ 1.950,71	€ 4.293,24
	2000	03047	2000	€ 6.945,71	€ 6.292,25		€ 653,46
	2000	00803	2000	€ 3.038,82	€ 3.038,82		
	2000	01375	2000	€ 3.611,62	€ 3.611,62		
TOTALE IMPOSTA COMUNALE ESERCIZIO IMPRESE ARTI PROFESSIONALI				€ 41.878,77	€ 35.070,04	€ 2.099,58	€ 6.808,73
INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA	2004	02059	2004	€ 122.905,53	€ 121.993,30	€ 1.795,44	€ 912,23
	2006	00001	2006	€ 231.046,45	€ 231.046,45	€ 7.849,40	
	2005	04789	2005	€ 94.819,73	€ 93.093,96	€ 1.428,75	€ 1.725,77
	2005	01334	2005	€ 75.025,47	€ 74.422,97	€ 675,06	€ 602,50
	2002	03114	2002	€ 72.663,61	€ 71.418,90	€ 1.244,71	€ 1.244,71
	2001	05104	2001	€ 28.884,09	€ 28.195,26	€ 678,86	€ 688,83
	2006	01426	2006	€ 17.606,94	€ 17.606,94	€ 1.251,88	
	2007	00001	2007	€ 42.877,66	€ 42.877,66	€ 5.710,10	
	2002	03098	2002	€ 13.225,23	€ 13.225,23	€ 551,94	
TOTALE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA				€ 699.054,71	€ 693.880,67	€ 21.186,14	€ 5.174,04
TOTALE GENERALE				€ 757.806,35	€ 743.221,11	€ 23.325,48	€ 14.585,24

Le valutazioni che seguono esprimono le ragioni della distinzione tra tipologia di residuo attivo:

- la mera costituzione del titolo, regolarmente notificato e non ancora caduto in prescrizione, non costituisce motivo sufficiente a garantire la realizzazione del credito;
- per i residui attivi da mantenere come esigibili, la valutazione è stata compiuta considerando non solo l'esistenza e la validità del titolo, regolarmente e ritualmente notificato e non prescritto, ma, soprattutto, che il credito sia realizzabile per la solvibilità del soggetto debitore;
- sono stati identificati come residui di dubbia e difficile esazione quelli relativi a debitori aventi un reddito degli ultimi cinque anni inferiore all'importo di Euro 7.500,00 fissato dal legislatore per poter procedere con il pignoramento;
- considerata la tipologia di credito, si è distinto tra crediti tributari principali (ICI e TARSU) e gli altri crediti (ICP, ICIAP, sanzioni) perché proprio in relazione al diverso presupposto impositivo possono essere valutate diversamente le reali possibilità di realizzazione del credito, tenuto conto sia del numero di soggetti passivi obbligati in solido (ragionamento che considera, per tale ragione, i soli crediti ICI e TARSU) che la capacità patrimoniale di ciascuno di tali soggetti.
- l'indagine e i risultati della valutazione dei crediti non prescritti e la loro distinzione tra residui di dubbia e difficile esazione e residui attivi esigibili derivano anche dalla considerazione delle effettive possibilità di realizzazione derivanti da possibili pignoramenti presso terzi, in ragione di negozi giuridici attivi stipulati dal soggetto debitore, di cui è stata concretamente e di fatto riscontrata la sussistenza.
- tra i residui di più difficile esazione vi sono evidentemente quelli relativi alla riscossione delle violazioni al codice della strada, soprattutto considerando che per tali crediti il fattore "tempo" risulta determinante a causa di eventi come il decesso del debitore, che rende non più esigibile la sanzione amministrativa; parimenti, anche i crediti rivenienti dalla riscossione dei tributi ordinari risentono dell'abbattimento della quota parte di sanzioni, che per effetto

del decesso dell'intestatario della cartella o dell'ingiunzione, non possono essere più richiesti agli eredi, giusta disposizioni in materia di sanzioni amministrative.

Le considerazioni appena descritte rappresentano in modo sintetico le complessive valutazioni svolte, in base alle quali si ritiene, come indicato nei due prospetti sopra riportati, di mantenere tra i residui attivi esigibili l'importo per oltre 950.000,00 Euro, derivanti da crediti iscritti a ruolo, allo stato non prescritti, relativi a soggetti aventi, ai sensi dell'articolo 2940 c.c. , capacità patrimoniale idonea su cui esperire ogni e più opportuna azione esecutiva secondo le disposizioni di legge vigenti, utilizzando i dati e le informazioni contenute nella documentazione informatica consegnata con la presente.

Al fine di rendere ancora più leggibile i risultati dell'analisi dei residui attivi rivenienti dalla gestione delle entrate -negli anni passati - affidate in riscossione alla GEMA Spa, si riportano in via sintetica i dati nella tabella sottostante:

RESIDUI GEMA RENDICONTO ESERCIZIO 2015			
ENTRATA	ANNO	TIPOLOGIA	IMPORTO
TARSU	2008	LOTTA ALL'EVASIONE	263.756,61
ICI	2008	RECUPERO ICI EVASA	1.028.856,30
ICI	2009	RECUPERO ICI EVASA	2.238.353,94
TOTALE			3.530.966,85

RISULTATO ANALISI DEI DATI INFORMATICI GEMA IN POSSESSO DELL'ENTE				
ENTRATA	RESIDUO DA MANTENERE	INSINUAZIONI NEL PASSIVO	% INSINUAZIONE NEL PASSIVO PER FCDE (20%)	RESIDUO FCDE
TARSU	505.817,02	231.252,32	46.250,46	745.467,44
ICI	415.469,21	390.410,36	78.082,07	187.001,47
INFRAZIONI AL CdS	5.174,04	5.829,66	1.165,93	110.085,33
ICIAP	6.808,73	7.544,45	1.508,89	110.428,29
IMPOSTA PUBBLICITA'	2.602,47	1.448,65	289,73	109.209,13
TOTALI	935.871,47	636.485,44	127.297,09	1.262.191,67

S.Co. Servizi e Consulenza Srl
L'Amministratore Unico
Dott. Vicente D'Alessandro